

COMUNE DI NAPOLI

SG: 389 del 29/07/2021

DGC: 434 del 28/07/2021

Cod. allegati: L 1106/2021/1

DIPARTIMENTO/AREA: AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE
PROGRAMMAZIONE MERCATALE

ASSESSORATO: ASSESSORATO AL COMMERCIO, AI MERCATI E ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Proposta di deliberazione prot. n° **01** del **28/07/2021**

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° **379**

OGGETTO: Proposta al Consiglio: Modifiche e integrazioni al "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 03/02/2017.

Il giorno **29/07/2021**, in modalità videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° **Undici** Amministratori in carica:

SINDACO:

P A

Luigi de MAGISTRIS

X	
---	--

ASSESSORI :

P A

Carminè PISCOPO
(Vicesindaco)

X	
---	--

Lucia Francesca MENNA

X	
---	--

Annamaria PALMIERI

X	
---	--

Raffaele DEL GIUDICE

X	
---	--

Ciro BORRIELLO

X	
---	--

Donatella CHIODO

X	
---	--

Giovanni PAGANO

P A

X	
---	--

Luigi FELACO

X	
---	--

Rosaria GALIERO

X	
---	--

Alessandra CLEMENTE

X	
---	--

Marco GAUDINI

	X
--	---

(Nota bene: Per le presenze/assenze barrare con una X la casella della colonna corrispondente)

Assume la Presidenza: **SINDACO Luigi de Magistris**

Assiste il Segretario del Comune: **Monica CINQUE**

Segreteria della Giunta comunale
IL DIRIGENTE
(Dott. Lorenzo Di Dio)

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL PRESIDENTE

| Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessora al Commercio, ai Mercati e alle Attività Produttive,
Dott.ssa Rosaria Galiero

Premesso:

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 03/02/2017 è stato approvato il nuovo *"Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche"*;

che il citato Regolamento, pubblicato sull'Albo Pretorio on line il 15 febbraio 2017, è entrato in vigore il 3 marzo 2017;

che il Regolamento in parola, oltre a contenere le norme per l'adeguamento alla Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1, che dettava la *"Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale"*, contiene, in applicazione dei principi e delle finalità in esso richiamati, vari istituti giuridici del tutto innovativi rispetto al previgente Regolamento e, in particolare, fra gli altri, la previsione all'art. 5) della *"Rappresentanza e della consultazione degli operatori e delle parti sociali"*, che si attua attraverso gli organismi partecipativi *"Commissione Tecnica per il commercio su aree pubbliche"* e *"Commissioni di Mercato"* (art. 6 e 7 del Regolamento), nonché un organismo di vigilanza sull'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia da parte degli operatori commerciali e degli utenti del mercato (*"Strutture operative di riferimento nei mercati"* - art. 35 del Regolamento);

che ai sensi dell'art. 5, comma 2 del citato Regolamento, con deliberazione di G.C. n. 300 del 01/06/2017, rettificata con deliberazione di G.C. n. 382 del 13/07/2017, si è provveduto ad approvare i *"criteri organizzativi e funzionali"* per l'attuazione della *"Commissione Tecnica per il commercio su aree pubbliche"* e delle *"Commissioni di Mercato"*;

che, infine, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, del medesimo Regolamento, con Deliberazione di G.C. n. 213 del 29/04/2017, sono state individuate le aree interdette all'esercizio del commercio in forma itinerante, e le aree nelle quali è consentito esclusivamente il commercio itinerante di prodotti dell'artigianato legati all'identità, alla cultura, alla storia cittadina;

che nella fase di attuazione delle novità introdotte con il Regolamento in parola, sono state riscontrate serie difficoltà applicative e procedurali relative ai citati istituti tanto innovativi quanto fondamentali per il funzionamento dei mercati, a causa di motivi vari, come ad esempio la carenza di sufficiente personale, sia da parte della Polizia Locale e sia da parte del Servizio Mercati.

che, con nota PG/2018/85277 del 26/01/2018, a firma congiunta del Dirigente del Servizio Mercati e del Direttore della Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro, tra l'altro, si rappresentavano all'Assessore al Bilancio e alle Attività Economiche le citate difficoltà applicative di alcuni fondamentali istituti del Regolamento, anche, in riferimento alla redazione del *"Piano generale dei mercati"* che ai sensi del comma 4, dell'art. 52 del vigente Regolamento in materia, andava predisposto entro due anni dall'entrata in vigore del medesimo atto regolamentare.

che sulla tematica in parola venivano svolti vari tavoli di lavoro tra gli Uffici della Direzione Centrale Sviluppo Economico, del Servizio Mercati e del Vicesindaco e Assessorato al Bilancio, presso tale Assessorato, nel corso dei quali veniva deciso:

- di proporre alcune modifiche da apportare a specifici istituti del Regolamento, sia per risolvere alcune criticità riscontrate nell'applicazione pratica di alcuni propri istituti (ad es. Commissioni

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cincin

di Mercato, Strutture operative di riferimento nei mercati, Modalità di versamento del canone nei mercati in sede propria, Applicazione di un canone maggiormente adeguato per le operazioni cosiddette di "spunta", ecc.), e sia per l'adeguamento del regime amministrativo di alcuni procedimenti al D.Lgs. 222/2016;

- di proporre, su richiesta del Vicesindaco, alcune modifiche da apportare a specifici istituti del Regolamento (ad es. durata delle concessioni) e l'inserimento di alcuni istituti nuovi (ad es. attività di somministrazione nelle aree mercatali; attività che abbiano ad oggetto iniziative sociali, culturali, di comunicazione, di promozione, didattiche, artistiche e di spettacolo, e ogni altra iniziativa, comunque, utile per attrarre cittadini e turisti);

- di proporre la proroga al 31.07.2020 del termine per la predisposizione del "*Piano generale dei mercati*", considerata la proroga al 31.12.2020 delle concessioni in essere disposta dall'art. 1, comma 1180, della Legge n. 205 del 27.12.2017;

che, sulla scorta di quanto concordato, i medesimi richiamati Uffici formulavano apposita bozza coordinata di Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che veniva trasmessa al Vicesindaco e Assessore al Bilancio e sulla quale venivano tenute apposite riunioni monotematiche nelle date del 15/07/2019 e del 04/12/2019 su impulso del Presidente della Commissione Consiliare al Lavoro, alla Crisi, alle Attività Produttive, al Personale e agli Affari Istituzionali (nota PG/2019/582370 del 03/07/2019, e con nota PG/2019/951516 del 26/11/2019);

che, nella seduta della Commissione Consiliare del 04/12/2019 veniva licenziato il testo finale coordinato del Regolamento, approvando le modifiche ivi riportate e, pertanto, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 651 del 31/12/2019, veniva proposto al Consiglio l'approvazione del citato testo regolamentare come modificato ed integrato;

Premesso, infine:

che, nelle more dell'approvazione del citato testo regolamentare da parte del Consiglio, è intervenuta la Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7, "*Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11*", che riunifica e abroga circa 20 precedenti leggi regionali, tra cui la predetta Legge n. 1/2014 che dettava la "*Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale*", alla quale era stato proposto l'adeguamento del Regolamento in parola con la suddetta Deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 651/2019;

che, pertanto, con nota PG/2020/412455 del 15/06/2020, a firma congiunta della Responsabile dell'Area Sviluppo Socio Economico e Competitività e della Dirigente del Servizio Programmazione Mercatale, si relazionava l'Assessora al Commercio, ai mercati e alle attività Produttive sulla situazione venutasi a creare a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 7/2020 e sulla conseguente necessità di una nuova totale rivisitazione del Regolamento improntato sulla vecchia L.R. 1/2014 abrogata, sottoponendo alla valutazione dell'Assessora l'opportunità di provvedere all'immediato ritiro della citata Deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 651 del 31/12/2019;

che, infatti la Legge Regionale n. 7/2020, oltre a provvedere ad una generale revisione degli istituti già contenuti nella richiamata Legge 1/2014, in materia di commercio su aree pubbliche ha previsto e disciplinato nuovi istituti, fra cui:

- a) il "*mercato sperimentale*": che nasce per rispondere "*ad esigenze emergenti di rivitalizzazione di un'area specifica, di qualificazione dell'offerta commerciale, di soddisfacimento delle esigenze del consumatore*" (cfr. art. 52), e può essere istituito con deliberazione di Giunta Comunale per la durata massima di un anno, riservando al Consiglio solo l'eventuale istituzione definitiva (cfr. art. 63);
- b) la sostanziale equiparazione del regime istitutivo delle Fiere a quello dei Mercati, prevedendo anche per le Fiere l'istituzione con Deliberazione del Consiglio Comunale (cfr. art. 63);

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

- c) la figura dell'“hobbista”, per la quale non è richiesto titolo abilitativo ma un tesserino di riconoscimento, che vende, propone o espone “*in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore, comunque dal prezzo unitario non superiore a 250,00 euro*” (cfr. art. 52), ed esercita l'attività, in forma non professionale, nei mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo (cfr. art. 69);
- d) la variazione del regime amministrativo per l'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante, oggi soggetto alla presentazione della SCIA al Suap del comune ove si intende avviare l'attività, nel mentre prima era soggetto al rilascio dell'autorizzazione (cfr. art. 60);
- e) l'obbligo per gli operatori commerciali su aree pubbliche di munirsi della “*Carta di esercizio*” (autocertificata dallo stesso operatore commerciale, che costituisce il documento identificativo dell'impresa contenente gli estremi dei titoli abilitativi e i dati relativi all'iscrizione alla C.C.I.A.A. e all'INPS), della “*Attestazione annuale*” (rilasciata dal Comune, che comprova l'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali) (cfr. art. 53);
- f) la possibilità per gli operatori del commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche di consentire alla clientela il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione (cfr. art. 53);
- g) il rinnovo delle concessioni nei mercati, posteggi isolati e fiere, a richiesta del titolare, previa verifica del possesso dei requisiti di legge, e un nuovo termine di relativa durata stabilito in anni 12 (cfr. art. 54);
- h) una puntuale previsione dei regimi amministrativi per l'avvio delle attività di commercio su aree pubbliche, per il cambio di titolarità o di gestione dell'azienda, per l'aggiunta, la sostituzione o la riduzione del settore merceologico, e per la cessazione dell'attività, contenuta nell'apposita Tabella “A” allegata alla medesima Legge Regionale;
- i) un'accurata previsione, sia delle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi previsti dalla Legge Regionale, sia delle cause di decadenza del titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (cfr. art. 147).

che la predetta Assessora, con propria nota PG/2020/426568 del 19/06/2020, nel condividere i contenuti della citata nota PG/2020/412455, chiedeva di procedere al ritiro della Deliberazione di G. C. di proposta al Consiglio n. 651/2019, nonché a sottoporre con urgenza all'Assessorato una nuova proposta di modifica al Regolamento in considerazione delle innovazioni normative introdotte dalla L.R. 7/2020 e, pertanto, con nota del Servizio Programmazione Mercatale PG/2020/0501216 del 22/07/2020, veniva richiesto il ritiro della deliberazione in parola;

Considerato:

che, gli Uffici dell'Area Sviluppo Socio Economico e Competitività hanno pertanto riformulato apposita bozza di Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, adeguata alla nuova normativa regionale e coordinata con le modifiche già proposte con Deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 651 del 31/12/2019 per superare le criticità e inserire gli istituti innovativi per l'ottimizzazione e la valorizzazione dei mercati, sottoponendolo all'Assessora al Commercio, ai mercati e alle attività produttive;

che, la predetta Assessora, con nota PG/2020/643403 del 02/10/2020, indirizzata al Direttore dell'Area Sviluppo Socio Economico e Competitività e al Dirigente del Servizio Programmazione Mercatale (nonché per conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente della Commissione Consiliare Attività Produttive, al Vicesindaco e al Capo di Gabinetto), ha trasmesso alcune proposte di modifica al Regolamento in parola, pervenute per il tramite del Presidente del Consiglio Comunale, pregando gli Uffici di tenerne conto nella citata bozza di regolamento;

che, con nota PG/2020/695411 del 22/10/2020, a firma congiunta del Responsabile dell'Area Sviluppo Socio Economico e Competitività e del Dirigente del Servizio Programmazione Mercatale, si riscontrava la precitata nota assessoriale PG 643403/2020 e si formulavano alcune

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

osservazioni di profilo meramente tecnico in merito alle modifiche regolamentari proposte, rimettendo all'Assessore il testo revisionato e lo schema di deliberazione per l'approvazione della Giunta;

Considerato altresì

che, l'Assessora al Commercio, ai mercati e alle attività produttive, con nota PG/2021/75304 del 27/01/2021, ha convocato una riunione con il Segretario Generale, il Ragioniere Generale, il Responsabile dell'Area Sviluppo Socio Economico e Competitività, il Dirigente del Servizio Programmazione Mercatale e il Dirigente del Servizio Gestione Canoni e altri tributi, sul tema dell'armonizzazione tributaria della proposta di nuovo Regolamento del commercio su aree pubbliche.

che, nel corso della citata riunione, tenutasi in modalità da remoto in data 3 febbraio 2021 sono stati approfonditi alcuni aspetti inerenti all'armonizzazione tributaria dei mercati in sede propria con quelli su strada, anche con riferimento a piani di rateizzazione già approvati a fronte dei quali risultano rate scadute e non pagate in vigore dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

che, con successiva mail del 22/04/2021 del Capo Staff dell'Assessorato al Commercio è stato, tra l'altro, richiesto di estendere a 24 rate la rateizzazione mediante la modifica del comma 1, dell'art. 41 del Regolamento;

che, l'Assessora al Commercio, ai mercati e alle attività produttive, con nota PG/2021/434383 del 1° giugno 2021, e con nota PG/2021/531893 del 07/07/2021, nel sollecitare la predisposizione dello schema di deliberazione per l'approvazione del nuovo Regolamento in parola, ha chiesto agli Uffici di introdurre nel testo regolamentare, tra l'altro:

- a) *“una clausola di cedevolezza che rimandi la sezione relativa al canone di concessione per i mercati in sede propria - ed eventuali altre sezioni interessate - al nuovo Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale, una volta entrato in vigore”;*
- b) *la “possibilità, da rendere già operativa all'atto dell'approvazione in giunta, di consentire nelle aree della città individuate a titolo sperimentale quali “Borghi Mercatali Tipici”, con la Deliberazione di G.C. n.219 del 04/04/2012, nelle more della formale istituzione degli stessi, ai sensi del vigente Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche, la possibilità per le Municipalità competenti di rilasciare, ai soli fini espositivi, agli esercizi commerciali in sede fissa, ivi presenti, su loro richiesta, e fatti salvi i diritti di terzi, le occupazioni di suolo pubblico, necessariamente prospicienti i tratti delle facciate interessate dall'esercizio commerciale, senza limite massimo dimensionale e laddove tecnicamente possibile per motivi di viabilità e sicurezza e in presenza di tutti i necessari requisiti”;*

che, in riferimento alla richiesta di cui al precedente punto a), nella deliberazione di G.C. di proposta al Consiglio n. 228 del 01/06/2021 relativa all'istituzione del canone patrimoniale di concessione, si prende atto che *“a seguito degli approfondimenti condotti dal Servizio Gestione Canoni e Altri Tributi, di concerto con l'Area Sviluppo Socio Economico e Competitività e con il Servizio Programmazione Mercatale, è emerso che il canone di cui ai commi da 837 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applica anche ai mercati in sede propria, inclusi quelli cd. “in fabbrica””, considerato, tra l'altro, che ciò “si colloca in un'ottica di coerenza e continuità rispetto a quanto disposto dallo stesso Consiglio Comunale con la deliberazione n. 7 del 23/03/2021, circa l'equiparazione tra mercati cd. in sede impropria e mercati cd. in sede propria, ai fini del calcolo di agevolazioni concesse dallo Stato per l'esenzione dal pagamento del COSAP, vista la sovrapponibilità tra quest'ultimo Canone e la componente patrimoniale del canone concessorio”;*

che, in riferimento alla richiesta di cui al precedente punto b) il disposto del comma 2., dell'art. 46, del vigente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, testualmente, recita: *“All'interno dell'area del Borgo mercatale tipico, precisamente, circoscritta in un apposito*

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

fu
d

prospetto planimetrico allegato al predetto atto deliberativo, sono individuati, oltre ai posteggi destinati agli operatori commerciali su aree pubbliche, i posteggi riservati agli operatori commerciali in sede fissa, necessariamente prospicienti i tratti delle facciate interessate dall'esercizio commerciale, che sono a questi concessi, fatti salvi i diritti dei terzi, su relativa domanda e in presenza dei necessari requisiti, anche autorizzatori, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche", e che ai sensi del comma 4. del richiamato art. 46, "In applicazione del principio della sussidiarietà, la gestione amministrativa e tecnica dei borghi mercatali tipici, è demandata alle Municipalità" e che nell'allegato (A) della citata deliberazione di G.C. n. 219 del 04/04/2019, al punto 4., rubricato 'I Borghi mercatali tipici', si legge, tra l'altro, "In particolare sarà possibile per i commercianti in sede fissa ottenere l'occupazione di suolo pubblico nell'area davanti al proprio negozio, oltre il limite attuale di 70 centimetri", ed inoltre, "Dopo una consultazione con le Municipalità e le associazioni di commercianti si candidano a diventare Borghi mercatali tipici sei aree: Antignano (VI); Perrone (VII); Pignasecca (II); Porta Nolana (II), Sant'Antonio Abate (IV); Vergini (III)".

che, gli Uffici hanno, quindi, provveduto ad inserire nella predetta bozza coordinata di Regolamento alcune delle ulteriori citate proposte di modifica trasmesse dall'Assessora al Ramo, nel modo ritenuto tecnicamente ammissibile, così come rappresentato alla medesima Assessora, con nota PG/2021/558113 del 19/07/2021, con la quale è stato, anche, trasmesso il richiesto schema di deliberazione in uno con l'allegato "A" contenente la specifica di tutte le modifiche e integrazioni effettuate, e l'allegato "B" che si identifica nella bozza del testo regolamentare in parola coordinato con tutte le citate integrazioni e modifiche;

Considerato, inoltre, che tutte le proposte di modifica e integrazione al vigente richiamato Regolamento, sopra citate, rispondono, in particolare:

- all'adeguamento del testo regolamentare alla nuova L.R. n. 7/2020 e alle relative successive modifiche e integrazioni, essendosi provveduto ad aggiornare detto testo anche a tutte le modifiche apportate dal legislatore alla stessa L.R. 7/2020, comprese le ultime effettuate con L.R. n. 5 del 29/06/2021 e, in particolare, ai regimi amministrativi ivi previsti per l'avvio delle attività di commercio su aree pubbliche, per il cambio di titolarità o di gestione dell'azienda, per l'aggiunta, la sostituzione o la riduzione del settore merceologico, e per la cessazione dell'attività;

- Proprio in materia di aggiornamenti normativi, si è ritenuto opportuno inserire una clausola di "aggiornamento automatico" del seguente tenore: "L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti, comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente Regolamento che, ai fini del relativo coordinamento del testo regolamentare, è formalizzato con delibera di presa d'atto della Giunta comunale, non essendoci aspetti di stretta competenza consiliare" (Art. 53).

Si evidenzia, che analoga clausola è già contenuta nel vigente "Nuovo regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing" (art. 36), approvato con Deliberazione di C. C. n. 18/2018, modificato e integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 23/03/2021.

- alle esigenze di superare alcune criticità per l'applicazione di alcuni istituti fondamentali del Regolamento attraverso la riduzione del numero delle Commissioni di Mercato, prevedendole solo per i mercati con organico da 50 operatori in su, e riduzione del numero dei relativi componenti, proposti da tre a sette, in considerazione dell'organico del mercato, anziché da sette a tredici come oggi previsto, nonché, la riduzione del numero delle Strutture operative di riferimento nei mercati che si propongono nel numero di una per ogni Municipalità invece di una per ogni mercato come oggi previsto, con evidente risparmio di risorse umane impegnate sia da parte degli Uffici amministrativi e tecnici, e sia da parte della Polizia Locale;

- alle richieste formulate nel 2019 dall'Assessore al Commercio p.t. inerenti l'inserimento di alcuni

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

istituti innovativi per l'ottimizzazione e la valorizzazione dei mercati, attraverso la previsione di concessioni di posteggi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione e l'individuazione nell'ambito di ogni mercato di appositi spazi, se presenti, destinati a particolari attività che abbiano ad oggetto ad es. iniziative sociali, culturali, di comunicazione, di promozione, didattiche, artistiche e di spettacolo, e ogni altra iniziativa, comunque, utile per attrarre cittadini e turisti;

- alle richieste formulate nel 2020 e 2021 dall'Assessora p.t. al Commercio, ai mercati e alle attività produttive in merito armonizzazione tributaria del Regolamento con l'approvando Regolamento sul canone patrimoniale mediante l'inserimento di una clausola di cedevolezza (art. 52, comma 2) per l'intero articolato del "Capo II" rubricato "*Canone di concessione per i mercati in sede propria*", fatta eccezione per l'art. 41) rubricato "*Rateazione del pagamento*", nei confronti degli approvandi "*Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale nel territorio del Comune di Napoli*" e "*Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, di cui ai commi da 837 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160*", dalla data di entrata in vigore degli stessi; Precisando che la salvezza del citato art. 41, come modificato come da richiesta dell'Assessora, sopra citata, è stata ritenuta opportuna per assicurare un più adeguato allineamento dei flussi di entrata e di spesa tenuto conto che, per i mercati in sede propria, l'Amministrazione provvede a sostenere costi vivi per assicurare il mantenimento dei servizi comuni all'interno dei mercati, a differenza di quanto avviene per i mercati su strada;

- alla richiesta della medesima Assessora di rendere già operativa all'atto dell'approvazione del Regolamento la possibilità per le Municipalità competenti di rilasciare le occupazioni di suolo pubblico agli esercizi commerciali in sede fissa, nelle aree della città individuate a titolo sperimentale quali "Borghi Mercatali Tipici", nelle more della formale istituzione degli stessi ai sensi dello stesso Regolamento;

Ritenuto di proporre al Consiglio:

- 1) di approvare le modifiche e le integrazioni al "*Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche*", adottato con Deliberazione di C. C. n. 2 del 03/02/2017, come specificate nell'allegato "A" del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare il testo del "*Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche*" coordinato con le citate modifiche ed integrazioni, che allegato al presente atto sotto la lettera "B" ne costituisce anch'esso parte integrante e sostanziale;
- 3) di precisare che, secondo i tempi ed in conformità agli indirizzi approvati nel Documento Unico di Programmazione vigente, sarà formulato ed approvato il "*Piano generale dei mercati*" previsto dal Regolamento, che stabilisce localizzazioni, dimensioni e articolazioni merceologiche per tutti i mercati cittadini, da istituire o esistenti, in considerazione delle diverse caratteristiche socio-economiche e urbanistiche delle realtà locali, e delle relative evoluzioni, nonché delle esigenze dei consumatori in relazione ai servizi commerciali su area pubblica, in adeguamento alle prescrizioni della Legge Regionale e delle norme del Regolamento.
- 4) di precisare che nelle aree della Città individuate a titolo sperimentale quali "*Borghi mercatali tipici*" con la Deliberazione di G.C. n. 219 del 04/04/2012 inerente: "*Linee di azione per la riorganizzazione dei mercati cittadini ai sensi della O.S. n. 110/2012*", nelle more della formale istituzione delle stesse, ai sensi del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, possono essere rilasciate, dalle competenti Municipalità, agli esercizi commerciali in sede fissa, ivi presenti, su loro richiesta, e fatti salvi i diritti dei terzi, le occupazioni di suolo pubblico per relativi posteggi, necessariamente prospicienti i tratti delle facciate interessate dall'esercizio commerciale, laddove tecnicamente possibile per motivi di viabilità e sicurezza, in presenza di tutti i necessari requisiti, anche autorizzatori, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Il posteggio in parola dovrà rispettare i criteri di decoro di cui all'art. 28 del vigente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, e soggiace alla disciplina degli artt. 17. (Disciplina generale in materia di orari) e 18 (normativa igienico-sanitaria di carattere generale).


Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

Gli allegati costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti per complessive pagine 94 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. L1106/2021/1


- 1) Allegato "A";
- 2) Allegato "B";
- 3) Nota Assessora al Commercio, ai mercati e alle attività produttive PG/2020/643403 del 02/10/2020 e PG/2021/434383 del 1° giugno 2021;
- 4) Nota PG/2020/695411 del 22/10/2020 e PG/2021/558113 del 19/07/2021, a firma congiunta del Responsabile dell'Area Sviluppo Socio Economico e Competitività e del Dirigente del Servizio Programmazione Mercatale;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dai Dirigenti dei Servizi Programmazione Commerciale e Programmazione Mercatale sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, gli stessi dirigenti qui di seguito sottoscrivono

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE
Dott.ssa Monica Tommaselli



LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE MERCATALE
Dott.ssa Roberta Rossi





Con voti UNANIMI,

DELIBERA

Proporre al Consiglio:

- 1) di approvare le modifiche e le integrazioni al "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche", adottato con Deliberazione di C. C. n. 2 del 03/02/2017, come specificate nell'allegato "A" del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare il testo del "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" coordinato con le citate modifiche ed integrazioni, che allegato al presente atto sotto la lettera "B" ne costituisce anch'esso parte integrante e sostanziale;
- 3) dare mandato al Servizio Programmazione Mercatale di predisporre, secondo i tempi ed in conformità agli indirizzi approvati nel Documento Unico di Programmazione vigente, il "Piano generale dei mercati" previsto dal Regolamento, che stabilisce localizzazioni, dimensioni e articolazioni merceologiche per tutti i mercati cittadini, da istituire o esistenti, in considerazione delle diverse caratteristiche socio-economiche e urbanistiche delle realtà locali, e delle relative evoluzioni, nonché delle esigenze dei consumatori in relazione ai servizi commerciali su area pubblica, in adeguamento alle prescrizioni della Legge Regionale e delle norme del Regolamento;
- 4) di precisare che nelle aree della Città individuate a titolo sperimentale quali "Borghi mercatali tipici" con la Deliberazione di G.C. n. 219 del 04/04/2012 inerente: "Linee di azione per la riorganizzazione dei mercati cittadini ai sensi della O.S. n. 110/2012", nelle more della formale istituzione delle stesse, ai sensi del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, possono essere rilasciate, dalle competenti Municipalità, agli esercizi commerciali in sede fissa, ivi presenti, su loro richiesta, e fatti salvi i diritti dei terzi, le occupazioni di suolo pubblico per relativi posteggi, necessariamente prospicienti i tratti delle facciate interessate dall'esercizio commerciale, laddove tecnicamente possibile per motivi di viabilità e sicurezza, in presenza di tutti i necessari

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

requisiti, anche autorizzatori, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Il posteggio in parola dovrà rispettare i criteri di decoro di cui all'art. 28 del vigente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, e soggiace alla disciplina degli artt. 17. (Disciplina generale in materia di orari) e 18 (normativa igienico-sanitaria di carattere generale).

L'ASSESSORA AL COMMERCIO AI MERCATI
E ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dott.ssa Rosaria Radice

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE

Dott.ssa Monica Tommaselli

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE MERCATALE

Dott.ssa Rosaria Rossi

VISTO/ LA RESPONSABILE DELL'AREA SVILUPPO
SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Dott.ssa Monica Tommaselli

Il Segretario Generale
Dott.ssa Monica Cinque



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 01 DEL 28/07/2021 AVENTE AD OGGETTO:

Proposta al Consiglio: Modifiche e integrazioni al "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 03/02/2017.

I Dirigenti del Servizio Programmazione Commerciale e del Servizio Programmazione Mercatale esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addì, 28/07/2021

IL DIRIGENTE

Proposta pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il 28/07/2021 e protocollata con il n. DGC/2021/434.

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

V. f. o

Addì,

IL RAGIONIERE GENERALE



Dipartimento Ragioneria Generale
Servizio Gestione Bilancio

Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 .
Proposta al Consiglio prot. n. 1 del 28.07.2021 DGC 2021/434 del 28.07.2021. Servizio
Programmazione Commerciale e Programmazione Mercatale .

La presente proposta dispone di apportare alcune modifiche al “ Regolamento per il Commercio su aree pubbliche “adottato con la deliberazione n.2 del 3.02.2017, riportate nell'allegato “A” ,quale parte integrante e sostanziale al provvedimento.

La delibera di Giunta di Proposta al Consiglio n. 651 del 31.12.2019 di proposta di modifiche al Regolamento è stata ritirata in quanto il testo è stato aggiornato alle modifiche apportate dalla legge Regionale 7/2020, comprese le ultime effettuate con L.R. n. 5 del 29.06.2021 e in particolare ai regimi amministrativi per l'avvio del commercio su aree pubbliche, per il cambio di titolarità o di gestione dell'azienda, per l'aggiunta, la sostituzione o la riduzione del settore merceologico e per la cessazione di attività.

Inoltre si è cercato di snellire alcune procedure inerenti istituti fondamentali del Regolamento , quali la riduzione delle Commissioni di Mercato e di valorizzare e ottimizzare i mercati in sede propria con la creazioni di posteggi per lo svolgimento di attività di somministrazione e l'individuazione di appositi spazi destinati ad attività che abbiano ad oggetto particolari iniziative sociali, culturali e di promozione dei prodotti.

Risulta poi introdotta all'art.52 dello schema di Regolamento una clausola di cedevolezza per *“l'intero articolato del Capo II rubricato “ Canone di Concessione per i mercati in sede propria” fatta eccezione per l'art. 41 “ Rateazione di pagamento”nei confronti del “ Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale nel territorio del Comune di Napoli e del collegato “ Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, di cui ai commi da 837 a 845 della legge 27.12.2019 n.160 ed è pertanto da considerarsi abrogato con l'entrata in vigore dei citati regolamenti, applicandosi le relative disposizioni anche in materia di mercati in sede propria .*

Letta l'istruttoria tecnica dei dirigenti proponenti e il relativo parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 “ Favorevole”

Tanto premesso dall'approvazione delle modifiche regolamentari dovranno essere quantificate e accertate nel redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023 le entrate derivanti, anche in considerazione del passaggio, a seguito dell'approvazione del Regolamento sul canone unico patrimoniale e del collegato Regolamento per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, per i mercati in sede propria, del regime fiscale da tariffa a canone patrimoniale .

Con le precisazioni sopra indicate, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, 29.07.2021

Il Ragioniere Generale
dott. Raffaele Grimaldi

Oggetto: Proposta di deliberazione prot. n. 1 del 28.07.2021
 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE – SERVIZIO PRORGAMMAZIONE MERCATALE
 Pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 29.7.2020 – SG 389

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Si propone al Consiglio comunale di approvare modifiche e integrazioni al *Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche*, adottato con DCC n. 2 del 03.02.2017 e di approvarne il testo coordinato (allegato sub B) e, ancora, in particolare, di precisare che, nelle more della formale istituzione delle aree sperimentali denominate “*borghi mercatali tipici*”, le Municipalità competenti possono rilasciare le occupazioni di suolo pubblico per i relativi posteggi prospicienti agli esercizi commerciali in sede fissa, laddove tecnicamente possibile per motivi di viabilità e sicurezza, in presenza di tutti i necessari requisiti, anche autorizzatori, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

Il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del Tuel n. 267/2000, è *favorevole*.

Il parere di regolarità contabile è espresso in termini di *favorevole* e reso con la seguente precisazione: “*dall'approvazione delle modifiche regolamentari dovranno essere quantificate e accertate nel redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023 le entrate derivanti, anche in considerazione del passaggio, a seguito dell'approvazione del Regolamento sul canone unico patrimoniale e del collegato Regolamento per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, per i mercati in sede propria, del regime fiscale da tariffa a canone patrimoniale*”.

Dalla lettura delle dichiarazioni rese nella parte narrativa dalla dirigenza proponente emerge che la modifica e l'integrazione dell'attuale Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si rendono necessarie:

- per adeguare il Regolamento alla nuova Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7 e alle relative successive modifiche e integrazioni (Legge Regionale n. 5 del 29.06.2021);
- per risolvere alcune criticità applicative e procedurali del vigente Regolamento;
- per l'inserimento di alcuni istituti innovativi per l'ottimizzazione e la valorizzazione dei mercati (es: previsione di concessioni di posteggi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione e individuazione di spazi da destinare ad iniziative sociali, culturali, di comunicazione, ecc).

Si richiamano:

- la Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7 “*Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n.11*”;
- la Legge Regionale del 29 giugno 2021, n. 5 “*Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021*”

La responsabilità dirigenziale, si ricorda, attiene anche alla fase successiva all'approvazione dell'atto, in relazione alle attività di vigilanza e controllo nell'applicazione del regolamento.

Della complessa attività di rielaborazione, modifica e integrazione del *Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche* - frutto di un lungo e condiviso lavoro di cui si è resa ampia e accurata descrizione nella narrativa dell'atto - si segnalano, in particolare:

-la clausola di cedevolezza (art. 52) che rinvia (eccetto che per l'articolo 41) al “*Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale nel territorio del Comune di Napoli*” e del collegato “*Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli*

VISTO:
Il Sindaco

spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, di cui ai commi da 837 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160" (approvati dal Consiglio comunale nella seduta del 28 luglio 2021);

-la possibilità, già con l'approvazione della presente proposta, di consentire alle Municipalità, nelle more della formale istituzione delle aree dei *Borghi mercatali tipici*, di rilasciare, ai sensi del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, agli esercizi commerciali in sede fissa, presenti in tale aree e su loro richiesta, le occupazioni di suolo pubblico per posteggi prospicienti i tratti delle facciate interessate dall'esercizio commerciale, laddove tecnicamente possibile per motivi di viabilità e sicurezza, in presenza di tutti i necessari requisiti, anche autorizzatori, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

In riferimento alla clausola di "*adeguamento automatico*", di cui all' articolo 53 del Regolamento - che consente, con una deliberazione di presa d'atto della Giunta comunale, l'adeguamento automatico delle disposizioni del Regolamento all'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti, si osserva che l'introduzione di tale meccanismo non appare in grado di derogare al sistema delle fonti delineato dal nostro ordinamento. Esso potrebbe trovare impiego a soli fini ricognitori, consentendo di rappresentare le modifiche cui il Regolamento dovrebbe essere soggetto a causa del mutamento delle norme di rango superiore, ferme restando le potestà attribuite al Consiglio comunale dalla legge.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni e determinazioni conclusive, tenuto conto che la potestà regolamentare é tipica espressione dell'attività di governo dell'ente, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D. Lgs. 267/2000, in cui si sancisce l'autonomia regolamentare degli enti locali "*nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza*", e dal successivo articolo 42, che ne attribuisce la competenza generale al Consiglio comunale, che la esercita nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione, nonché di quanto disposto dal citato art. 52 del D. Lgs. 446/1997.

VISTO:
Il Sindaco

Monica Cinque
ouice

Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 379 del 29/07/21 composta da n. 14 pagine progressivamente numerate,

☒ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 18/8/21 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

ITER SUCCESSIVO

- ☐ Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data _____
- ☐ Deliberazione decaduta _____
- ☐ Altro _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile